

Ordini dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Ordini dei Consulenti del Lavoro

***OGGETTO: Elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e
d.l. 50/2017 – integrazione polizze assicurative***

Il decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 - supplemento ordinario) ha introdotto alcune novità in tema di visto di conformità ed utilizzo in compensazione di crediti tributari. Nello specifico è intervenuto sull'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché sull'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, rideterminando in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità¹ sulle dichiarazioni che espongono crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia) destinati a compensazione "orizzontale".

Ciò posto, premesso che le polizze emesse dal 24 aprile devono necessariamente essere adeguate al nuovo dettato normativo, tutti gli intermediari, già iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e con polizza, non ancora scaduta, emessa prima del 24 aprile, dovranno far attestare dalla propria compagnia assicurativa l'adeguamento della stessa a decorrere da tale data.

I professionisti interessati dalla nostra richiesta che non presenteranno l'attestazione di cui sopra, non saranno più legittimati ad apporre il visto di conformità a decorrere dal 24 aprile 2017.

Data l'importanza della materia e l'impatto che un'eventuale richiesta di integrazione potrebbe avere sulla continuità dell'attività di assistenza da parte dei professionisti associati, chiediamo agli Ordini professionali in indirizzo di dare massima diffusione alla presente comunicazione per aiutarci a prevenire ogni possibile disagio.

¹ Previsto dall'articolo 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. 241/1997.

Inoltre, cogliamo occasione per chiedervi di sensibilizzare i vostri iscritti ad osservare delle semplici regole che, rendendo più snella la procedura di aggiornamento dell'iscrizione in elenco, ne ridurrebbero sensibilmente anche i tempi:

1. impiego preferenziale della casella PEC ad altri canali (raccomandata A/R e consegna diretta) per comunicare con l'Amministrazione;
2. presidio costante della casella di posta elettronica certificata;
3. verifica della corrispondenza dell'indirizzo PEC ordinariamente utilizzato dal professionista e quello comunicato all'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (INI-PEC);
4. verifica della completezza della documentazione inoltrata come istanza di iscrizione/aggiornamento in elenco;
5. impiego della firma digitale sulle istanze ed allegati trasmessi ovvero, in alternativa, l'allegazione di un documento d'identità valido;
6. verifica della continuità della copertura assicurativa garantita anche solo dal pagamento tempestivo del premio.

Ringraziamo per la collaborazione.

IL DIRETTORE REGIONALE

Antonino Di Geronimo

firmato digitalmente